



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

Piano Comunale di Classificazione Acustica

Variante al PCCA

ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 89/1998 e s.m.i.

Responsabile Area 3 – Area Tecnica e SUAP

Responsabile del Procedimento

Ing. Serena Talamucci

Luglio 2023

1

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AI FINI DELL'ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Indice

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
2. OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
3. PCCA DEL COMUNE DI BIBBONA	5
4. OGGETTO DELLA VARIANTE	7
5. ITER PROCEDURALE DELLA VARIANTE.....	8
6. CONCLUSIONI	10

1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 attribuisce ai Comuni l'obbligo di predisporre i Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni di appartenenza e conformemente ai limiti stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 6 della legge quadro suddetta, dispone che tutti i comuni suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla I° alla VI°) sulla base delle preesistenti condizioni d'uso ma anche alle previsioni e delle precise scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni comunali.

Il D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità secondo le classi di destinazione d'uso del territorio comunale.

La Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 e s.m.i. "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e la Delibera del Consiglio regionale n. 77 del 22.02.2000 "*Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R.T. n. 89/1998 in materia di inquinamento acustico*", definiscono i criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire per la pianificazione acustica.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08.01.2014 la Regione Toscana ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R.T. 89/98, i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica, dichiarando inapplicabile la precedente D.C.R.T. n. 77 del 22 febbraio 2000.

Il Regolamento 2/R/2014, pur innovando ed integrando le disposizioni contenute nella sopracitata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, ne mantiene fermi i principi fondamentali ed i criteri generali concernenti la classificazione acustica del territorio, per questa motivazione all'art. 19 del DPGR 2/R/2014 è previsto che: "*I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi*".

2 OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) suddivide il territorio comunale in 6 classi acusticamente omogenee sulla base delle preesistenti condizioni d'uso ma anche in riferimento alle previsioni e alle precise scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni comunali.

A ciascuna classe corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire (DPCM 14/11/1997).

La classificazione acustica consiste nell'attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle classi acustiche descritte dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito:

CLASSE	DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. 1: Classi acustiche (Tabella A dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

A tali classi acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro; tali scelte sono intrinsecamente legate alle politiche insediative di tipo residenziale, industriale e terziario oltre che alla presenza delle infrastrutture viarie.

La classificazione acustica non deve risolversi in una mera fotografia della destinazione d'uso del territorio di fatto esistente, obiettivo principale del Piano è quello di garantire la salvaguardia del territorio medesimo e la salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

3 PCCA DEL COMUNE DI BIBBONA

Il Comune di Bibbona, in attuazione delle sopracitate normative, si è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02.05.2005, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 26 del 29.06.2005.

Il suddetto PCCA è stato approvato ai sensi della L.R.T. 89/1998 e s.m.i. e secondo i criteri indicati al tempo dal Consiglio Regionale nella deliberazione n. 77 del 22.02.2000 ad oggetto: *"Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R.T. n. 89/1998 in materia di inquinamento acustico"*.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08.01.2014 la Regione Toscana ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R.T. 89/98, i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica, dichiarando inapplicabile la precedente D.C.R.T. n. 77 del 22 febbraio 2000.

Il Regolamento 2/R/2014, pur innovando ed integrando le disposizioni contenute nella sopracitata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, ne mantiene fermi i principi fondamentali ed i criteri generali concernenti la classificazione acustica del territorio, per questa motivazione all'art. 19 del DPGR 2/R/2014 è previsto che: *"I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi"*.

Tuttavia, dall'anno 2005 (approvazione del PCCA) ad oggi sono intervenute diverse modifiche del Regolamento Urbanistico, tali da rendere doveroso un aggiornamento dell'attuale classificazione acustica del territorio comunale.

Ad oggi, tuttavia, non è opportuno attuare una completa revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza delle previsioni contenute nell'attuale strumento di pianificazione urbanistica di cui è dotato questo Comune (Terzo RU).

Il Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona infatti, sarebbe ad oggi già scaduto, essendo trascorsi cinque anni dalla sua approvazione ma, per effetto dell'art. 1, comma 1 e 2 della L.R.T. 29 maggio 2020, n. 31 e s.m.i., come in ultimo modificato con L.R.T. 29 dicembre 2022 n. 47, i termini di efficacia delle previsioni dei Piani Operativi e dei Regolamenti Urbanistici, in scadenza dal 23.02.2020 al 30.12.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

In vista della scadenza suddetta, questa Amministrazione con delibera G.C. n. 44 del 20.04.2023, ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo comunale così come definito dall'art. 10 della L.R.T. 65/2014, comma 3, lett. a), e disciplinato dall'art. 95 della medesima L.R.T. 65/2014.

Per quanto sopra evidenziato, una completa revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica sarà appropriato e opportuno contemplarla nell'ambito del

procedimento teso alla formazione e alla definitiva approvazione del Piano Operativo Comunale (POC).

Ciò nonostante è emersa la necessità di modificare il vigente PCCA, apportando allo stesso una variante puntuale, come descritto analiticamente nel prossimo paragrafo.

4 OGGETTO DELLA VARIANTE

L'iter procedimentale in corso per la definizione del Piano Attuativo d'iniziativa privata relativo all'intervento di *"Realizzazione di un impianto di dosaggio, stoccaggio e trasformazione di materiale inerte e costruzioni ad esso connesse – Area il Capannile"*, di cui alla P.E. 210/2022, ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una preventiva modifica del vigente PCCA.

In particolare, nell'ambito delle consultazioni VAS del Piano Attuativo suddetto, previste dall'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., l'ARPAT, Dipartimento di Livorno, Settore Supporto Tecnico, con nota prot. n. LI.01.17.02/66.3 del 24.02.2023, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.02.2023 al prot. n. 2023/2029, ha rilevato che: *"L'area che ospiterà l'impianto di produzione di conglomerato cementizio è situata prevalentemente in una zona rientrante in classe IV "Aree di intensa attività umana", si tratta della fascia di classe IV di interposizione tra la classe V, della vicina area industriale "Il Mannaione" e la zona rurale circostante inserita in classe III. Una piccola parte dell'area in progetto si trova però in una classe acustica che non risulta adeguata per la tipologia di impianto da realizzare, ossia la classe III "aree di tipo misto". Si ritiene quindi necessaria una variante del PCCA che prevede l'estensione della classe IV a tutta l'area che ospiterà l'impianto di betonaggio e le strutture annesse, comprendendo anche la zona rurale limitrofa in direzione sud-ovest fino ad una distanza di almeno 30 m dal confine con la pertinenza dell'impianto"*.

Conseguentemente a quanto evidenziato da ARPAT nel contributo suddetto, con la proposta di variante puntuale al PCCA redatta dai professionisti allo scopo incaricati (Ing. Marco Sarri e Ing. Walter Giaconi della Società Sundaymorning, Studio di Architettura & Ingegneria di Castagneto Carducci), si è provveduto ad estendere la classe IV in tutta l'area di sedime dell'attività produttiva andando poi a creare un buffer di sicurezza di tale area per una distanza dal confine pari a 30 m.

La variante puntuale al PCCA è finalizzata a garantire una coerenza tra la pianificazione del territorio effettuata attraverso il Terzo Regolamento Urbanistico (Scheda Normativa n. 4 UTOE 1C3) ed il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Detta variante è pertanto funzionale all'adeguamento della pianificazione acustica a quanto già individuato nel vigente Regolamento Urbanistico in riferimento all'intervento suddetto.

5 ITER PROCEDURALE DELLA VARIANTE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (e sue varianti), è quindi un atto di pianificazione che i Comuni hanno obbligo di redigere in base alla Legge n. 447 del 1995, in accordo alle disposizioni ed alle modalità indicate dalla normativa regionale di riferimento.

La Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 89 e s.m.i. definisce puntualmente all'articolo 5 le procedure per l'adozione e l'approvazione di detto Piano e sue varianti.

Nell'ambito della disciplina contenuta nella L.R.T. 65/2014 il Piano Comunale di Classificazione Acustica (e sue varianti) si inquadra come Piano di Settore di competenza comunale ai sensi dell'art. 11; esso costituisce Piano di Settore in quanto trattasi di uno strumento di pianificazione a carattere monotematico che disciplina l'uso del territorio in riferimento alla specifica materia di inquinamento acustico.

La proposta di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica risulta coerente con le linee strategiche di pianificazione del vigente Piano Strutturale e del Piano Strutturale Intercomunale adottato in forma associata tra i Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 2 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i non è necessario effettuare l'avvio del procedimento della presente variante puntuale al PCCA, in quanto la stessa non comporta variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

Si ritiene inoltre che la variante al PCCA possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., in quanto il procedimento è già stato oggetto di VAS nell'ambito della consultazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. in riferimento al Piano Attuativo di iniziativa privata di cui alla P.E. 210/2022 precedentemente citato.

Sulla proposta di variante puntuale al PCCA di cui trattasi, il Comune dovrà acquisire il parere dell'Azienda USL competente per territorio nonché dell'ARPAT.

A tal fine con nota prot. n. 2023/6910 e prot. n. 2023/6917, entrambe in data 04.07.2023, questa Area 3 ha richiesto, rispettivamente all'Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Bassa Val di Cecina e ad ARPAT, Dipartimento provinciale di Livorno, l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 comma 9 della L.R.T. 89/1998 e s.m.i. in riferimento alla variante al PCCA da adottare.

E' stato acquisito al prot. n. 2023/7387 del 14.07.2023, il parere favorevole dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento della Prevenzione di Livorno - Zona Bassa Val di Cecina, Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione, espresso in pari data con nota prot. n. aoo_uno/2023/0216657.

E' stato acquisito al prot. n. 2023/7429 del 17.07.2023, il parere favorevole ARPAT, Dipartimento provinciale di Livorno, Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici, espresso in data 14.07.2023 con nota prot. n. 2023/53845/390367.

La proposta di variante puntuale al PCCA è stata esaminata favorevolmente anche dalla Commissione Tecnica Interna con funzioni di Commissione Urbanistica, come previsto nel vigente Regolamento Edilizio, espresso nella seduta del 06.07.2023 con verbale n. 5/2023 – 7.

6 CONCLUSIONI

Sulla base di quanto espresso nella presente Relazione si dichiara che il procedimento di formazione della variante puntuale al Piano Comunale di Classificazione Acustica si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e si è formato in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di riferimento.

IL RESPONSABILE AREA 3
Responsabile del Procedimento
Ing. Serena Talamucci
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)